

COMUNE DI CALVIZZANO

STAUTO

TITOLO I

LE DISPOSIZIONI GENERALI E GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 LO STATUTO ATTO FONDAMENTALE DEL COMUNE

1. Il Comune di Calvizzano trae origine dall'antico *Praedium Calvitianum*, località sorta nei pressi dell'antica Via Campana in epoca dell'Impero Romano. In documenti del 911 e 934 è indicato come *Locus Calbectianum*, successivamente, fu trasformato in *Casale feudale* prima del 1252, in *Casale demaniale* nel 1504, in *Feudo baronale* nel 1669, in *Feudo ducale* nel 1681 ed infine in *Comune autonomo* dal 2 agosto 1806, con l'emanazione della legge sull'abolizione della feudalità e di tutte le sue attribuzioni.
2. Il Comune di Calvizzano, nella sua piena autonomia, con il presente statuto, pone i fondamenti del proprio ordinamento giuridico ed organizzativo.
3. Il Comune di Calvizzano, è l'ente autonomo, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Regione e della Repubblica, che ne determina

le funzioni e dalle norme del presente statuto. Il Comune realizza l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia.

5. Il Comune di Calvizzano forma la propria attività amministrativa alle esigenze della più ampia partecipazione e del decentramento, riconoscendo il diritto dei cittadini di enti ed associazioni che rappresentano istanze d'interesse sociale, a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle scelte programmatiche ed amministrative in conformità al presente statuto.

6. Il Comune garantisce, secondo le norme previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale, la più ampia informazione sull'attività amministrativa come presupposto della partecipazione dei cittadini.

ART. 2 LE INSEGNE DEL COMUNE

1. Lo stemma del Comune di Calvizzano, come da Decreto del Capo del Governo del 9/5/1930 trascritto nei registri della Consulta Araldica del 10/5/1930 ha le seguenti caratteristiche:

"di colore verde ed uno scudetto barocco d'argento, caricati di una testa calva, rivolta di profilo al

naturale".

2. Lo stemma comunale è riprodotto nei timbri ed in tutti i documenti, attestati e certificati ufficiali prodotti dall'Ente, nonché su tutto il materiale a stampa (carta intestata, buste, manifesti murali ecc.).
3. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune di Calvizzano, per fini non istituzionali sono vietati. L'uso può essere concesso dal Sindaco insieme al patrocinio di pubbliche manifestazioni.
4. Il labaro del Comune di Calvizzano, ha le seguenti caratteristiche: *a tre bande verticali, due di colore verde ai lati e quella centrale bianca su cui insiste uno scudo barocco intessuto d'azzurro e fili d'oro, al centro del quale, è raffigurata una testa calva al naturale, rivolta di profilo e sotto la scritta in oro Comune di Calvizzano.*
5. In occasione della cerimonia di nomina del Sindaco a Difensore Ideale dell'infanzia, il labaro comunale è stato insignito nel 1997, del gagliardetto dell'UNICEF, per i meriti del Comune di Calvizzano a tutela della difesa per l'infanzia, dalla Vice Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF.
6. Il labaro comunale viene esibito nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed

ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in pubbliche manifestazioni.

ART. 3 IL TERRITORIO E LA SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Calvizzano comprende una porzione del territorio della Repubblica Italiana.
2. Il territorio di cui al precedente comma ha un'estensione di 3,9 kmq ed è costituito dai terreni circoscritti dalle mappe catastali fogli 1, 2, 3, 4 e 5 confinanti:
 - a sud con il territorio del Comune di Marano di Napoli;
 - a sud ovest con il territorio del Comune di Villaricca;
 - a nord ovest con il territorio del Comune di Qualiano;
 - a nord con il territorio del Comune di Villaricca;
 - ad est e nord est con il territorio del Comune di Mugnano di Napoli.
3. Il Comune di Calvizzano ha sede nel Palazzo del Municipio, al Largo Francesco Caracciolo. Nella stessa, si riuniscono il Consiglio comunale, la Giunta, le Commissioni e tutti gli altri Istituti comunali, per esigenze particolari, detti organi si possono riunire in altra sede.
4. La circoscrizione territoriale del Comune può

essere modificata con legge della Regione, a condizioni che la popolazione sia stata sentita ad esprimere la propria volontà mediante referendum.

ART. 4 LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune di Calvizzano, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica Italiana, è l'Ente locale territoriale rappresentante esponentiale della comunità dei cittadini residenti sul suo territorio, di cui cura gli interessi generali e propone lo sviluppo, con esclusione di quelli che la Costituzione e le leggi attribuiscono ad altri soggetti.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione od il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel primo comma. Tra le funzioni amministrative hanno carattere principale, quelle relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto del territorio, dello sviluppo economico, della difesa dell'ambiente.
4. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge ha definire gli obiettivi della programmazione

provinciale, regionale e statale.

5. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti, per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati alle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà, dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, dell'efficienza, dell'efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
6. Un apposito regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.
7. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione, organizzato a livello locale.

ART. 5 LE COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le funzioni del Comune e il conseguente riparto sono stabilite dalla legge.

3. Il Comune in ambito di protezione civile, svolge i seguenti compiti affidatogli dall'articolo 108 del D. L. n. 112/1998:

- a) attuazione in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione stabilite nei programmi regionali;
- b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi;
- c) predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza (anche nelle forme associative e di cooperazione), alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari fronteggiare l'emergenza;
- e) utilizzo del volontariato di protezione civile.

4. In particolare, il Comune svolge altresì, le seguenti funzioni amministrative:

- a) la riscossione delle tasse, delle imposte, delle tariffe e dei contributi sui servizi ad esso attribuiti;
- b) la pianificazione del territorio e delle aree comunali;

- c) la viabilità, il traffico ed i trasporti;
- d) la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali, architettonici, storici e culturali;
- e) la difesa del suolo, la tutela idrogeologica, la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche;
- f) la raccolta e la distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- g) il servizio per lo sviluppo economico, industriale e la distribuzione commerciale;
- h) i servizi nei settori: sociali, sanità, scuola, formazione professionale ed altri servizi urbani;
- i) gli altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo economico e civile;
- k) la polizia amministrativa e mortuaria per tutte le funzioni di competenza comunale.

ART. 6 GLI OBIETTIVI DEL COMUNE

1. Il Comune di Calvizzano, concorre a promuovere il pieno sviluppo umano, attuando una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico culturale e sociale che limitano di fatto, l'uguaglianza e la libertà dei cittadini.
2. Il Comune identifica nella valorizzazione dell'apparato produttivo, nello sviluppo delle risorse agricole, ambientali, culturali e

turistiche, nella promozione della politica dei servizi, le linee principali per realizzare un equilibrato sviluppo del territorio.

3. A tali fini:

- a) pone al centro della sua attività il lavoro e la promozione di tutte le iniziative di carattere produttivo, con particolare riferimento all'associazionismo in genere, in particolare quello giovanile, avendo cura di valorizzare gli scopi e le finalità;
- b) attua, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica, garantendone lo sviluppo in armonia con la conservazione delle condizioni ambientali, sociali, culturali, storiche, artistiche ed archeologiche;
- c) adotta misure adeguate per la difesa del suolo e del sottosuolo;
- d) adotta i provvedimenti necessari per eliminare e prevenire le cause di inquinamento atmosferico e delle falde acquifere;
- e) concorre ad assicurare i servizi fondamentali con particolare riguardo alla sicurezza sociale, ai trasporti, all'istruzione e alla promozione culturale all'educazione permanente, alle attività sportive e all'impiego del tempo libero;

- f) attua una politica tesa a valorizzare i principi della solidarietà della tolleranza, dell'armonico vivere sociale, dell'aggregazione fra cittadini, della tutela dei minori, degli anziani e delle fasce sociali più deboli e svantaggiate;
- g) attua una politica di sostegno alla legalità e di contrasto a tutte le forme criminose.

ART. 7 LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. I regolamenti costituiscono gli atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio comunale, salva l'ipotesi di cui all'art.48 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che rientra nelle competenze della Giunta Municipale nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale.
2. La potestà regolamentare attribuita al Comune è esercitata secondo i principi e le disposizioni del presente statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le normative, contenute nei detti regolamenti, sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dal presente statuto, anche attraverso l'emanazione di testi unici comunali.
3. I regolamenti, dopo il favorevole esito del controllo da parte del competente organo regionale sono pubblicati per quindici giorni all'albo

comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 8 LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi da prevedersi nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, in particolare; con proprie proposte, alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione di programmi pluriennali e di piani territoriali e di coordinamento, secondo le norme dell'apposita legislazione regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso a quella regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali, nonché dei beni culturali ed

archeologici presenti nel suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra, di programmazione e pianificazione generale e di settore appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO STRUTTURALE E GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 9 GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune:
 - il Consiglio comunale;
 - la Giunta comunale;
 - il Sindaco.
2. Essi esercitano le rispettive attribuzioni, ispirandosi ai principi di legalità, trasparenza e pubblicità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

ART. 10 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che esercita nei confronti degli altri organi del Comune e con mezzi e nei modi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale costituito in conformità alla legge, ha autonomia politica e funzionale ed ispira la sua azione alla solidarietà. Indirizza l'attività

dell'Ente con adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere formativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale.

3. Il Consiglio comunale adotta tutti gli atti fondamentali del Comune, derivanti dalle leggi statali e regionali. Tali atti, debbono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse degli strumenti dell'azione e le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del Consiglio stesso.

ART. 11 LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art.48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani

territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

- c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzione e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari a mezzo di

Buoni Obbligazionari Comunali (B.O.C.);

- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni d'immobili e alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge;
- n) le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio delibera sugli argomenti inseriti all'ordine del giorno dal Presidente del Consiglio comunale, su proposta ed iniziativa dei singoli Consiglieri comunali, dei Gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari, del Sindaco o della Giunta comunale.
4. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le Commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione di indicazioni, emendamenti, integrazioni, e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
5. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo ove si rende necessario aggiornare in maniera sostanziale, l'azione di governo inizialmente definita ed approvata. La procedura delle linee programmatiche è disciplinata dal regolamento.
6. Nell'adozione degli atti deliberativi, il Consiglio privilegia il metodo o gli strumenti della programmazione, in armonia con quella provinciale, regionale e statale.

7. Il Consiglio comunale approva il proprio regolamento del funzionamento interno e le eventuali modifiche a maggioranza assoluta.
8. Il Consiglio comunale ha inoltre le seguenti competenze:
 - a) convalida i Consiglieri eletti;
 - b) elegge il Presidente del Consiglio comunale;
 - c) nomina le Commissioni consiliari;
 - d) nomina il Comitato di Gestione della Biblioteca comunale;
 - e) nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
 - f) nomina il Difensore civico;
 - g) esercita la potestà d'autorganizzazione per mezzo del Presidente, degli istituti che lo regolano e secondo le modalità determinate dalle leggi vigenti.

ART. 12 LA CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AMMISTRATORI

1. Il Sindaco, i membri della Giunta e i Consiglieri comunali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra

il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado.

3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da loro amministrato.

ART. 13 LE SESSIONI, LE CONVOCAZIONI ED IL NUMERO

LEGALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie, quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo 42 del Testo Unico decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.
3. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne riscontra la necessità da parte del Presidente, il quale formula l'ordine del giorno delle sedute ordinarie e di quelle straordinarie. La seconda convocazione è prevista solo per le sedute straordinarie.
4. Per la validità delle adunanze del Consiglio in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune,

senza computare il Sindaco.

5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.
6. La seduta inaugurale del Consiglio comunale, fino al momento in cui si elegge il Presidente del Consiglio, è presieduta dal Consigliere anziano, vale a dire, dal Consigliere comunale che ha riportato la maggior cifra individuale di voti, con esclusione dei Consiglieri candidati alla carica di Sindaco.
7. I Consiglieri comunali, che non intervengono a cinque sedute consecutive del Consiglio comunale, sono invitati dal Presidente del Consiglio a rendere giustificazioni sulle assenze, nel termine di 15 giorni dalla richiesta. Il Consiglio comunale decide della decadenza sulla base delle giustificazioni rese al Presidente entro 30 giorni.

ART. 14 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui

all'art. 40 del D.Lgvo 267/2000.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, viene eletto nella prima seduta del Consiglio tra i Consiglieri comunali, con due votazioni distinte a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, se dopo due votazioni consecutive, nessun Consigliere risulta eletto con la suddetta maggioranza si passa alla terza votazione nella quale, è sufficiente ottenere la maggioranza assoluta.
4. Le deliberazioni di nomina sono rese dal Consiglio comunale, immediatamente eseguibili. Il Presidente eletto, dichiara espressamente di accettare la carica, con registrazione a verbale di tale dichiarazione, il Presidente eletto s'insedia immediatamente alla presidenza.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha espresso, può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di mozione di sfiducia, a firma dei due terzi dei Consiglieri assegnati, o per reiterata violazione di legge, dello statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o

lesivi del prestigio dello stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

6. Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta un'indennità mensile, determinata ai sensi dell'articolo 82 del Testo Unico del D. L. n. 267/2000.

**ART. 15 LE ATTRIBUZIONI E LE COMPETENZE DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca e dirige i lavori e sovrintende alle attività del Consiglio comunale.
2. Il Presidente fissa la data di convocazione del Consiglio comunale e formula l'ordine del giorno, nel quale, in ogni caso, devono essere inserite le questioni proposte dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali, dandone comunicazione alla cittadinanza per mezzo dell'affissione di manifesto murale secondo le norme del regolamento organizzativo.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, il Sindaco inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio comunale,

nell'espletamento delle sue funzioni, attribuzioni e competenze si avvale della collaborazione del Segretario generale e degli uffici e dei servizi del Comune.

5. Il Presidente, convoca e presiede la conferenza permanente dei Capigruppo.
6. Il Presidente, assegna alle Commissioni consiliari competenti, particolari questioni per il loro studio.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 16 I CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il numero, i casi d'ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
2. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Testo Unico del D. L. 267/2000, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. I Consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi consiliari, e secondo le norme del regolamento del Consiglio Comunale designano il proprio Capogruppo. Tale designazione è comunicata al Consiglio

comunale nella prima seduta utile. Il regolamento può prevedere la Conferenza permanente dei Capigruppo.

4. I Consiglieri comunali svolgono le funzioni inerenti al loro mandato, in nome della rappresentanza della comunità locale. Hanno diritto di iniziativa sulla proposta da sottoporre all'esame del Consiglio e possono altresì, presentare emendamenti, interpellanze, interrogazioni, integrazioni e mozioni. Esercitano la loro funzione di controllo, mediante l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni. Accedono agli atti nei limiti e con le modalità descritte dal regolamento.
5. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, sono indirizzate al Consiglio comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo generale del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse

sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

8. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Come previsto dall'articolo 38 del Testo Unico D. L. 267/2000, non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
9. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con apposito regolamento vengono fissate le modalità attraverso le quali fornire al consiglio comunale i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie, prevedendo altresì apposite strutture per il funzionamento del Consiglio comunale. Altresì con il regolamento sarà disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.
10. I Consiglieri comunali possono optare, nell'espletamento del loro mandato per la corresponsione del gettone di presenza oppure per la indennità di funzione prevista dalla legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 17 LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire le seguenti Commissioni consiliari:
 - a) le Commissioni consiliari permanenti;
 - b) le Commissioni consiliari temporanee speciali,
 - c) le Commissioni consiliari permanenti speciali:
 - per le pari opportunità;
 - per l'infanzia e l'adolescenza;
 - per gli anziani;
2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel criterio proporzionale.

**ART. 18 LE ATTRIBUZIONI E LE COMPETENZE DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti, di controllo e garanzia, consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento. Esse verificano periodicamente, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, lo stato dell'attuazione dei piani e programmi, generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere, con le modalità previste dal regolamento, l'approvazione da parte del Consiglio di atti di indirizzo generali e

settoriali e di loro integrazione, modifiche e varianti. Il Sindaco, gli Assessori ed i Responsabili degli uffici e dei servizi, possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.

3. Le Commissioni consiliari speciali, regolarmente istituite hanno funzioni referenti, di controllo e garanzia, sono consultive e redigenti nell'ambito delle rispettive materie trattate. Hanno inoltre, la facoltà di predisporre e promuovere iniziative per favorire lo scopo della loro istituzione. Alle stesse, possono partecipare senza diritto di voto a titolo consultivo, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i Responsabili degli uffici e dei servizi ed esperti e/o rappresentanti delle categorie.
4. La Commissione per la pari opportunità, è istituita allo scopo di attuare le politiche atte a favorire le pari opportunità, la dignità, la tutela e l'integrazione sociale, delle donne, dei portatori di handicap, degli immigrati e dei cittadini più deboli o emarginati.
5. La Commissione per l'infanzia e dell'adolescenza, è istituita allo scopo di attuare politiche atte alla

tutela del fanciullo nel rispetto delle direttive delle Nazioni Unite contenute nella carta della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989 e degli altri organismi ed associazioni UNICEF, Mani Tese, Telefono Azzurro ecc. che operano a favore dei minori, nonché attraverso le leggi e le direttive dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione.

6. La Commissione per gli anziani, è istituita allo scopo di attuare politiche a favore gli anziani specialmente coloro che vivono soli, e a promuovere attività sociali, culturali, ricreative a favore della terza età.
7. Le Commissioni consiliari temporanee speciali d'indagine, di controllo e garanzia, esaminano questioni ordinarie o straordinarie ed effettuano indagini e controlli con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazioni utili all'attività consiliare e a garantire la trasparenza dell'attività amministrativa. All'atto dell'istituzione di tali Commissioni ne sono determinati i compiti, la composizione, la durata, i poteri eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di strutture e personale, che siano ritenute necessarie per

l'espletamento del mandato.

8. La Commissione consiliare temporanea speciale per la potestà regolamentare, esamina, redige e revisiona lo statuto, i regolamenti e tutti gli altri atti attribuiti dal Consiglio comunale a tempo determinato.
9. Le Commissioni così costituite, sono convocate in prima seduta dal Presidente del Consiglio comunale entro venti giorni dalla sua istituzione. I lavori delle Commissioni devono compiersi nel termine assegnato, salvo proroga concessa dal Consiglio comunale. I lavori della Commissione si concludono con il deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione da sottoporre all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
10. Le Commissioni consiliari possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni, l'audizione di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, tutti i Consiglieri (pur non appartenenti alla commissione), i Responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario generale, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni

e di cooperare a raggiungimento degli obiettivi delle stesse. Alle commissioni possono partecipare a titolo consultivo, in qualità di esperti o invitati cittadini esterni, competenti per l'argomento trattato.

11.I Presidenti delle Commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle istituzioni dipendenti e sottoposte a controllo di vigilanza e da tutti gli altri organi, tutte le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

ART. 19 LE PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

NELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le norme di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.
2. Ai Gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione del Presidente delle Commissioni consiliari speciali temporanee d'indagine, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

ART. 20 IL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta il Comune ed è il capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco si fregia del distintivo, cioè della fascia tricolore, sulla quale, sono riprodotti lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla in ogni qualvolta lo ritiene opportuno e durante le manifestazioni ufficiali pubbliche o nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco può delegare per iscritto un suo rappresentante ad indossare il distintivo del Sindaco, nel caso di sua assenza, impedimento o di ravvisata necessità.
3. Il Sindaco prima di assumere le funzioni, vestito in forma ufficiale con il distintivo del Sindaco presta giuramento, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, pronunciando la seguente formula di giuramento:

"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

ART. 21 LE COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco quale responsabile dell'Amministrazione comunale ha le seguenti competenze:
 - a) sovrintende al funzionamento dei servizi e all'esecuzione degli atti;
 - b) esercita le funzioni ad egli attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - d) nomina, convoca e presiede la Giunta comunale;
 - e) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - f) Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso le istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. (Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero

entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico D. L. 267/2000;

g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico D. L. 267/2000, nonché dal presente statuto e dall'apposito regolamento.

2. Il Sindaco è l'Autorità responsabile, in emergenza, della gestione dei soccorsi sul territorio di propria competenza, in raccordo con il Prefetto, e pertanto ha il diritto/dovere di coordinare l'impiego di tutte le forze intervenute.

3. Il Sindaco è il responsabile della protezione civile provvede ai seguenti compiti:

a) di informare i cittadini sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti da adottare in caso di emergenze;

b) di rendere reperibile alla Prefettura se stesso o un proprio sostituto responsabile;

c) di dotare il Comune di una struttura di protezione civile, costituita dai Vigili urbani

e/o da altri organi comunali, ma soprattutto da volontari locali, organizzati in gruppo sotto la direzione di un responsabile.

ART. 22 LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI

SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti

contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzate nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le

funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché per i compiti del Comune per i servizi di competenza statale, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

ART. 23 LE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA DEL SINDACO

1. Al Sindaco nell'ambito delle sue funzioni è attribuita la vigilanza del Comune, pertanto:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le

istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi, attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 24 IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni nel caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico D.L. 267/2000.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco esercita le funzioni esecutive l'Assessore anziano, che è quello tra gli Assessori il maggiore di età.

ART. 25 LE DELEGHE E GLI INCARICHI

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle attribuzioni in specifici settori. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei

modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente svolge le funzioni sostituendolo.

4. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione, o di ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
5. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimento.
6. L'atto di delega è concesso in forma scritta ed indica obbligatoriamente, l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
7. La potestà del delegato, concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Il Sindaco anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
8. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella

di emanazione di atti a valenza esterna.

9. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento con specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse della Amministrazione.
10. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio comunale e trasmesse al Prefetto.
11. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri comunali, l'incarico di svolgere attività d'istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
12. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna non è consentita la mera delega di firma.

ART. 26 LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO

1. Il Sindaco salvo diversa prescrizione normativa, dura in carica cinque anni.
2. Per la rieleggibilità alla carica si applicano le norme di legge in vigore in materia.

ART. 27 LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo anche alla

decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono temporaneamente in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 28 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da numero massimo di 7 (sette) Assessori compreso il Vice Sindaco, che di norma sono delegati formalmente per specifici settori omogenei.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale, comunicandone al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Possono essere nominati Assessori, sia i Consiglieri comunali sia i cittadini in possesso dei requisiti

di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, così detti Assessori esterni.

4. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto, per illustrare argomenti inerenti alla loro delega. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Gli Assessori esterni, hanno diritto allo stesso modo dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

6. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei propri componenti.

ART. 29 I DIVIETI PER LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

1. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

2. Non possono far parte della Giunta, contemporaneamente gli Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado di parentela.

3. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed Organismi esterni ed interni all'Ente se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.
4. I componenti della Giunta, aventi incarichi in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nell'ambito del territorio comunale.
5. Ai membri della Giunta, è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito presso il Comune o enti ed aziende dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso.

ART. 30 IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. L'attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa argomenti da trattare. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assume l'unità d'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità della stessa.

3. Per la validità delle sedute, è richiesto l'intervento della metà dei suoi membri, compreso il Sindaco.
4. Il voto è palese salvo i casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà essere verbalizzata. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Si può consentire l'audizione dei funzionari del Comune al fine di acquisire chiarimenti ed elementi integrativi sugli argomenti in discussione.
6. Il regolamento disciplina il funzionamento per quanto non previsto dallo statuto.

ART. 31 LE COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di Governo. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale dei Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Rientra inoltre, nella competenza della Giunta

comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

ART. 32 LA REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco nel corso del mandato amministrativo, può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo alla eventuale sostituzione degli stessi.
2. La revoca deve essere motivata ed è comunicata al Consiglio comunale, nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

TITOLO III

LE NORME COMUNI

ART. 33 LE LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo.
2. Il Sindaco entro un mese prima del termine suddetto al comma 1, rimette il documento di programma al Presidente del Consiglio comunale, che promuove le anticipazioni e le valutazioni attraverso l'adunanza

della Conferenza dei Capigruppo consiliari, i quali possono esprimere osservazioni e formulare proposte.

3. Alle adunanze, aperte a tutti i Consiglieri, partecipano il Sindaco, gli Assessori e, con funzioni consultive il Segretario generale e, ove è necessario, i responsabili dei settori e dei servizi.
4. Entro tre giorni dal ricevimento del documento, il Presidente del Consiglio comunale, trasmette il verbale della riunione al Sindaco che definisce le linee programmatiche di mandato e le presenta al Consiglio comunale. il quale deve essere convocato entro i successivi dieci giorni.
5. Lo stato di attuazione delle linee programmatiche è sottoposto alla verifica del Consiglio comunale almeno una volta l'anno. Il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, può adeguare il programma sentita la Giunta comunale, dandone comunicazione al Consiglio comunale in un'apposita seduta, previa adunanza della conferenza dei Capigruppo consiliari.

ART. 34 LA MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei

componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno dai due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento col venire meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario generale, trasmette gli atti al Prefetto, al fine dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

**ART. 35 IL DIVIETO GENERALE DEGLI INCARICHI, LE
CONSULENZE E GLI OBBLIGHI DI ASTENSIONE**

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti la Giunta, aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e

pubblica nell'ambito del territorio comunale.

3. Tutti gli Amministratori hanno altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni, riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere personale a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO IV

I PRINCIPI GENERALI DEGLI ORGANI BUROCRATICI E DEGLI

UFFICI

ART. 36 L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione del Comune si articola per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) programmazione, che consiste nella organizzazione

del lavoro e nella determinazione delle funzioni in modo da realizzare obiettivi economico - sociali, dando corpo ad una amministrazione per progetti;

- b) qualificazione del personale in modo che sia in grado di conoscere, insieme con la normativa generale e di settore, anche le cause e gli effetti dei fenomeni economici e sociali;
- c) decentramento e partecipazione;
- d) efficienza e trasparenza nell'organizzazione degli uffici e nella gestione dei servizi.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la procedura di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

3. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione

e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

4. La dotazione organica e l'organigramma del personale vengono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.

ART. 37 IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale, iscritto nell'albo previsto dall'articolo 98 del Testo Unico del D.L. 267/2000, svolge compiti di collaborazione, di funzione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario partecipa con funzione consultiva, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
4. Al Segretario generale possono essere chiesti pareri scritti o verbali; inoltre può essere richiesto il visto di conformità su singoli atti.

ART. 38 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Vicesegretario svolge funzioni di collaborazione e di sostituzione nei casi di assenza o di impedimento del Segretario generale.
2. Le funzioni di Vicesegretario, sono svolte da un funzionario responsabile del settore affari generali, in possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche od economia e commercio, appositamente nominato dal Sindaco.

ART. 39 I PRINCIPI ED CRITERI DELLA GESTIONE

AMMINISTRATIVA

1. L'attività gestionale del Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica d'indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata, secondo l'ordinamento dell'Ente, ai responsabili dei settori e dei servizi, che la esercitano in stretta osservanza degli indirizzi emanati dal Consiglio ed in attuazione delle determinazioni, altresì della

Giunta e delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto.

2. I capi dei settori e/o i responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità, formale e sostanziale, dell'attività delle strutture che da essi dipendono. Essi possono essere convocati e sentiti dal Consiglio comunale della Giunta e dalle Commissioni consiliari in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nelle loro competenze.
3. Ai Capi settore e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione, di amministrazione e di gestione delle risorse loro assegnate, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento organizzativo degli uffici e dei servizi. Essi esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti od eventualmente conferita dal Sindaco.
4. Sono di competenza dei Capi settore e/o responsabili degli uffici e dei servizi gli atti costituenti manifestazioni di giudizio di conoscenza, gli atti conferitovi di valutazione,

d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni dei verbali e delle diffide.

5. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i capi settore e/o i responsabili degli uffici e dei servizi assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri stabiliti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

ART. 40 L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di leggi, dello statuto e nel rispetto delle norme dei C.C.N.L. per il personale degli enti locali.
2. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri d'omogeneità, in ambiti progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee e viene descritta nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi sono

improntati ai criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

ART. 41 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La disciplina dell'organizzazione e dei servizi perseguono, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) attuare dei modelli organizzativi e gestionali, corrispondenti alle esigenze di attuazione del programma politico - amministrativo della Amministrazione comunale;
 - b) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane dell'Ente;
 - c) promuovere e realizzare azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità, tra lavoratrici e lavoratori, nella formazione e nell'avanzamento professionale e di carriera, favorendo la piena e paritaria espressione di tutti i tempi di vita. Le suddette finalità sono perseguite secondo criteri improntati alla funzionalità, flessibilità, imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa.
2. Il Consiglio comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto, gli indirizzi e i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i

contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 42 INDIRIZZI DI GESTIONE

1. Gli organi istituzionali dell'Ente, uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione, ai Capi settore e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti e delle responsabilità della gestione. Stabiliscono, in atti formali. Agli indirizzi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando altresì, le priorità di interventi, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.
2. I Capi settore e/o i responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

ART. 43 I SERVIZI

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede ad organizzare e gestire servizi pubblici per la produzione di beni e di attività corrente con i fini sociali per la promozione e lo sviluppo civile ed economico locale.
2. I servizi pubblici, per favorire il processo di espansione dell'amministrazione per servizi

rispetto a quella per uffici e per marcare la più netta separazione tra compiti di direzione politica e funzioni di gestione amministrativa, devono essere gestiti con criteri imprenditoriali, nelle strutture e nelle forme che assicurino il più alto livello di efficienza ed economicità, anche in collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società miste.

3. Conformemente a quanto previsto dalla legge, le forme di gestione dei servizi pubblici sono la gestione in economia, la concessione a terzi, per mezzo di aziende speciali, per mezzo d'istituzione o per mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4. La scelta della forma di gestione compete al Consiglio comunale che procede, sulla base di una analitica valutazione della natura del servizio, della effettiva idoneità al soddisfacimento dell'interesse della comunità, della economicità e convenienza della gestione e di ogni altro elemento utile alla previsione di un risultato ottimale nella gestione.
5. Al fine di assicurare l'assoluto rispetto dei predetti criteri, le deliberazioni relative all'assunzione dei servizi devono essere corredate

da una relazione consultiva del Collegio dei Revisori dei conti che ne illustrano gli aspetti economici e finanziari.

ART. 44 LA GESTIONE IN ECONOMIA E LA CONCESSIONE A

TERZI

1. L'esercizio di servizi in economia è organizzato secondo le disposizioni di appositi regolamenti.
2. Il Consiglio comunale decide le convezioni con altri Comuni e le forme consortili per la gestione unitaria di uno o più servizi.
3. L'esercizio dei servizi pubblici può essere affidato in concessione a terzi, conformemente a quanto previsto dalla legge, quando sussistano le ragioni tecniche ed economiche nonché, ragioni di opportunità sociale, anche in considerazione dell'alto grado di specializzazione.

ART. 45 LE POLITICHE SOCIALI

1. Il Comune può istituire un organismo che sovrintende alle attività dei servizi sociali.
2. Il Consiglio comunale approva il regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione nonché, un piano tecnico - finanziario, relativo ai costi dei servizi, alle forme di finanziamento.

3. Il regolamento determina, altresì, la dotazione organica del personale, di norma prelevato dai dipendenti comunali ed eventualmente assunto con le modalità di cui al regolamento consiliare per disciplina dei concorsi e delle selezioni; l'aspetto organizzativo dell'organismo del coordinamento, le modalità di esercizio della gestione, l'ordinamento finanziario e contabile, i modi di vigilanza sull'andamento e la verifica dei risultati gestionali.
4. Per specifici obiettivi si possono prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
5. Gli indirizzi, approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
6. I servizi sociali sono diretti da un responsabile del servizio con comprovate capacità tecniche e gestionali.
7. Il responsabile del servizio dirige l'attività e ne garantisce la funzionalità, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni del Consiglio comunale e o degli organismi superiori.

ART. 46 GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del

Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della regione o del Presidente della provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere

non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi, sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3 e 4; il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al Commissario del Governo ed al Prefetto.

ART. 47 LE CONVENZIONI ED I CONSORZI FACOLTATIVI

1. Il Comune per assicurare in modo più ampio ed organico il soddisfacimento dell'esigenza della

comunità amministrata, privilegia l'attuazione di forme associative e di cooperazione. A tal fine, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, può stipulare, con altri Comuni o con la Provincia, apposite convenzioni, aventi il contenuto indicato dalla legge.

2. Quando debba provvedersi alla realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, il cui assolvimento appaia meglio realizzabile mediante la collaborazione tra più Enti pubblici, anche di diversa costituzione, il Comune può promuovere la realizzazione, con la partecipazione di tali soggetti, di un Consorzio, mediante la stipulazione di una convenzione.
3. Competente a deliberare le due forme associative, di cui ai commi precedenti, è il Consiglio comunale. Nel caso di costituzione del Consorzio, il Consiglio comunale, con l'atto di approvazione della convenzione, da sottoporre agli altri consorziati, approva anche lo statuto del Consorzio.

ART. 48 L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. L'attività, mediante la quale il Comune procede ad affidare lavori, esecuzione di opere pubbliche,

forniture di beni e di servizi per il perseguimento dei fini istituzionali, viene esplicitata attraverso l'attività contrattuale, la quale si ispira ai principi dell'azione amministrativa.

2. Le procedure amministrative di cui il Comune si avvale per addivenire alla stipulazione dei contratti, sono rappresentate di preferenza, dalle procedure dei pubblici incanti stabiliti per i contratti dello Stato.
3. La stipulazione del contratto è necessariamente preceduta dall'apposita determinazione del responsabile settore e del servizio interessato nella quale deve indicare il fine che s'intende perseguire con il contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente.
4. Inoltre le stipulazioni dei contratti sono, di norma, precedute dalle apposite procedure di gara, le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia, secondo le modalità previste dalla legge vigente in materia e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

ART. 49 IL DEMANIO E IL PATRIMONIO

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali per l'erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. l'inventario è tenuto sempre aggiornato dall'ufficio competente. L'obbligo d'inventario comprende anche i titoli, gli atti, i documenti, di qualunque tipo, relativo al patrimonio ed alla sua amministrazione.

TITOLO V**LE FINANZE E LA CONTABILITÀ**

ART. 50 L'AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune, in conformità a quanto stabilito dalle leggi dello stato in materia di finanza pubblica, esercita la potestà impositiva di cui è titolare nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in piena autonomia ed in armonia, altresì, con il sistema della finanza pubblica, in modo da assicurare, in primo luogo, lo svolgimento delle attività, fondate su certezze delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune, per i servizi pubblici, applica tariffe o corrispettivi a carico degli utenti secondo i criteri diretti a realizzare diversificazione, che comportino differenti oneri a seconda della potenzialità economica dei cittadini.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio comunale delibera, il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia, in maniera distinta, la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

5. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la giunta approva il piano esecutivo di gestione, con il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai dirigenti e o responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale, necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell'esercizio, l'azione amministrativa e strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrata nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione

illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione, con adeguati mezzi informativi.

ART. 51 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
2. Il Collegio è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, tra appartenenti alle categorie richieste dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali.
3. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto al risultato della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
4. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione, ed

esprimere suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

5. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi, copia degli atti e dei documenti necessari.
6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire, allo stesso, ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge nonché, di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio comunale della relazione su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del collegio con gli organi elettivi e burocratici.
8. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

ART. 52 IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

1. Sulla gestione del Comune è esercitato il controllo da parte della Corte dei Conti, ai sensi della

legge n. 20/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 53 IL CONTROLLO DELLA GESTIONE E DELLA

QUALITÀ

1. E' istituito il controllo di gestione al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati nonché, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate dalla legislazione vigente.
2. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
3. Nei servizi erogati all'utenza, il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti. il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare

delle esigenze e della domanda.

TITOLO VI

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE IL DIFENSORE CIVICO

ART. 54 L'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito il Difensore civico organo ausiliario indipendente del Comune di Calvizzano.
2. Il Difensore civico vigila sulla legalità, imparzialità, efficienza e buon andamento dell'amministrazione del Comune, delle aziende, delle istituzioni, dei consorzi e degli enti controllati dal Comune medesimo.
2. Il Difensore civico sorveglia la corretta e completa attuazione del presente statuto, dei regolamenti del Comune nonché, dello statuto e dei regolamenti, degli enti ed organismi controllati dal Comune stesso.
3. Il Difensore civico, fornisce inoltre, le indicazioni richieste in materia giuridico amministrativa degli organi del Comune degli Enti dipendenti e controllati nonché, dei funzionari preposti ad uffici dei medesimi enti e dalle consulte.
4. Il Difensore civico, nella tutela dei principi di equità cui deve ispirarsi l'attività del Comune può

intervenire presso gli organi di amministrazione ed i responsabili della gestione dell'Ente per segnalare, nell'adozione di un atto, la soluzione legittima che tutela il cittadino e l'istituzione.

5. Il Difensore civico opera per l'eliminazione di disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti nell'azione amministrativa del Comune, su istanza o segnalazione di associazioni e di singoli cittadini, anche con comunicazioni orali, fondate su fatti attendibili ed elementi probatori. Interviene di propria iniziativa quando viene a conoscenza delle situazioni sopraindicate.
6. Il Difensore civico esercita il controllo nell'ipotesi di cui all'articolo 127 del Testo Unico D. L. 267/2000
7. Al Difensore civico sono presentati i ricorsi avverso al diniego, espresso o tacito ed al differimento da parte di amministrazioni pubbliche di diritto di accesso ai documenti amministrativi e del rilascio di copie degli stessi, stabilito dall'art. 25 della legge 7/8/90 n. 241. Nel caso che il Difensore civico ritenga illegittimo il diniego od il differimento lo comunica a chi lo ha disposto, affinché provveda a consentire l'esercizio del diritto avvertendo che, ove non

siano adottati provvedimenti dal soggetto tenuto, è disposto l'intervento sostitutivo trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, con ogni tutela di legge.

ART. 55 L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, entro 120 giorni dal suo insediamento con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni, e con il voto della maggioranza assoluta nella terza votazione, tra persone eleggibili alla carica di Consigliere comunale, di cui sia generalmente riconosciuta la indipendenza, l'obiettività, la probità e la competenza in materia amministrativa.
2. La proposta della persona da eleggersi alla carica di Difensore civico può essere presentata dal Sindaco e/o da 1/3 dei Consiglieri comunali e/o da un comitato di 250 cittadini elettori del Comune di Calvizzano, in conformità ad un dettagliato e documentato curriculum personale e professionale.
3. Il Difensore civico, prima di assumere la carica, presta giuramento nelle mani del Sindaco davanti al Consiglio comunale.
4. Il Difensore civico, resta in carica per la durata del mandato del Consiglio che lo ha espresso ed è

rieleggibile una sola volta. Esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore. Può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello statuto, dei regolamenti o per gravi reiterati comportamenti pregiudizievoli per funzionalità ed efficacia o lesivi del prestigio dell'Ente.

ART. 56 L'INELEGGIBILITÀ A DIFENSORE CIVICO

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico:
 - a) i membri del Parlamento Europeo e Nazionale, dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali;
 - b) Il presidente ed i componenti degli organi di gestione e di programmazione e gli amministratori straordinari delle Aziende Sanitarie Locali nonché, degli organi di amministrazione delle istituzioni, delle aziende e degli enti dipendenti o controllati dal Comune di Calvizzano;
 - c) I dipendenti del Comune di Calvizzano, della Azienda Sanitaria Locale comprendente il Comune nonché, degli Enti dipendenti o controllati dal Comune;
 - d) Coloro che ricoprono incarichi di Presidente o di

Segretario nei partiti politici locali, provinciali, regionali e nazionali;

ART. 57 LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL DIFENSORE

CIVICO

1. Il Difensore civico termina la sua carica:
 - a) per scadenza del mandato o scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto;
 - b) per dimissioni o impedimento grave;
 - c) in caso di revoca deliberata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, motivata da gravi e comprovate violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti;
 - d) per decadenza, nel caso di sopravvenute o del verificarsi di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 56 del presente statuto.

ART. 58 GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL DIFENSORE CIVICO

1. L'organizzazione, il funzionamento e la procedura riguardante l'ufficio del Difensore civico sono disciplinati nel regolamento del Consiglio comunale;
2. All'ufficio del Difensore civico è assegnata una struttura con personale qualificato rispondenti alle esigenze ottimali del suo ufficio. A tal fine il Segretario generale collabora con l'ufficio dello stesso.

3. Nel bilancio del Comune è istituito un apposito capitolo destinato alle spese di funzionamento di detto ufficio, la consistenza di detto capitolo deve essere tale da coprire i prevedibili oneri connessi all'esercizio della funzione.
5. Al Difensore civico è attribuita un'indennità di funzione al lordo delle ritenute fiscali, pari all'indennità base attribuita agli assessori.
6. Al Difensore civico spettano per i viaggi e le missioni effettuate per l'espletamento del suo mandato i rimborsi spese e le indennità di missioni con le modalità, nelle misure e con le procedure previste dall'articolo 84 del Testo Unico D. L. 267/2000.
7. Il Difensore civico informa periodicamente il Presidente del Consiglio comunale della sua attività e degli accertamenti di maggior rilevanza sul funzionamento del Comune dallo stesso effettuati. Il presidente valuta se sussistono motivi per l'espressione d'indirizzi da parte del Consiglio al Sindaco ed alla Giunta per la soluzione delle problematiche esistenti.
8. Il Difensore civico presenta al Consiglio una relazione semestrale sull'attività svolta, che

viene dal Presidente trasmessa, ai gruppi consiliari e discussa dal Consiglio entro due mesi dalla presentazione.

9. Il Difensore civico può essere sentito dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell'interesse dell'Ente.

TITOLO VII

IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 59 LA PUBBLICITÀ DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie riguardante il contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione comunale ovvero qualunque atto da essa conservato o utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
2. Tutti i documenti amministrativi del comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge o per esplicito divieto, previsto da apposito regolamento di accesso agli atti.
3. Il divieto di esibizione di documenti esplicitato dall'Amministrazione comunale può essere solo temporaneo e deve essere contenuto in una dichiarazione motivata del Sindaco adottata in

conformità all'apposito regolamento.

ART. 60 IL DIRITTO D'ACCESSO AGLI ATTI E

L' INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune di Calvizzano esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale a domanda o d'ufficio deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza d'indicazione specifica, il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti, che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, devono essere motivati, comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa.
5. I cittadini hanno diritto nelle forme stabilite dal regolamento a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge, debbono intervenire.
6. I cittadini, che hanno un interesse giuridicamente

rilevante, hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento di accesso agli atti amministrativi, che è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

7. Il regolamento:

- a) assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
- b) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- c) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

TITOLO VIII

L' INIZIATIVA POPOLARE

ART. 61 LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE

1. I cittadini elettori del Comune di Calvizzano e quelli che esplicano la loro prevalente attività lavorativa nell'ambito del Comune, nonché i

soggetti collettivi e le associazioni di settore, sono abilitati a presentare istanza agli organi comunali.

2. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono presentare istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale, con riguardo alle materie di competenza del medesimo.
3. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa popolare s'intende:
 - a) per istanza ogni generica rappresentazione di un bisogno individuale ovvero di tutta o di parte della collettività locale;
 - b) per petizione ogni atto di sollecito di specifiche deliberazioni degli organi comunali o di interventi di uffici comunali;
 - c) per proposta ogni articolato progetto di deliberazione accompagnato da una dettagliata relazione illustrativa.

ART. 62 IL PROCEDIMENTO DI PRESENTAZIONE

1. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate direttamente all'ufficio del Segretario comunale.
2. Le istanze e le petizioni devono essere sottoscritte da almeno un cittadino elettore.
3. Le proposte devono essere sottoscritte da non meno

di n. 250 cittadini elettori.

4. Le modalità relative alla presentazione ed all'esame degli atti di iniziativa di cui al presente articolo sono stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

TITOLO IX

I REFERENDUM E LE CONSULTAZIONI POPOLARI

ART. 63 L'OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Il referendum può essere diretto a rilevare la volontà popolare in ordine ad un provvedimento adottato, da adottarsi o da revocare, ovvero ad una questione di interesse generale.
2. Il referendum può riguardare materie di esclusiva competenza comunale.
3. Il referendum deve riguardare il compimento di atti di competenza del Consiglio, della Giunta e del Sindaco a contenuto non vincolato.
4. Il referendum non può comunque avere ad oggetto le seguenti questioni:
 - a) atti di cui alla lettera i), l), m), dell'articolo 42, comma 1° del Testo Unico del D. L. 267/2000.
 - b) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze di persone;
 - c) personale comunale delle istituzioni e delle aziende speciali;

- d) istituzioni e ordinamento di imposte, tasse, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e di qualunque retta;
- e) materia elettorale;
- f) regolamenti interni degli organi comunali;
- g) statuto comunale;
- h) tutela di minoranze etniche e religiose.

ART. 64 LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Il referendum possono essere svolti senza limitazione dei quesiti, non più di una volta l'anno.
2. La richiesta di ogni referendum deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Calvizzano.
3. Il giudizio di ammissibilità del quesito e la verifica della regolarità delle operazioni di raccolta e di autenticazioni delle sottoscrizioni è effettuato dal Difensore civico, o in sua assenza da una terna di esperti, eletta dal Consiglio comunale con lo stesso criterio delle Commissioni consiliari permanenti.
4. La statuizione in ordine all'ammissibilità del quesito viene comunicata immediatamente, per il tramite del Sindaco, al Consiglio comunale, che, se

intende decidere in modo difforme da essa, deve deliberare, motivatamente per la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, il Sindaco indice il referendum.

5. Il Sindaco, su parere conforme del Difensore civico, dispone la interruzione della procedura referendaria, quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.
6. Le modalità ed i tempi dello svolgimento della procedura referendaria sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
7. Per ogni referendum presentato e dichiarato ammissibile, è consentito il finanziamento da parte del comune nella misura prevista per i referendum a livello nazionale; tale finanziamento sarà erogato, su richiesta, al comitato promotore del referendum.

ART. 65 IL RISULTATO DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido se partecipa ad esso almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il quesito sottoposto a referendum è considerato accolto se riporta la maggioranza dei voti validi

espressi, nel caso opposto è considerato respinto.

3. Nel caso di esito positivo, il Consiglio comunale delibera sull'argomento o sulla proposta entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.
4. E' fatto divieto di presentare nuovi referendum su quesiti non ammessi e/o bocciati nei due anni successivi alla loro presentazione.

ART. 66 IL PROCEDIMENTO DELLE CONSULTAZIONI

1. Nell'ambito delle materie di propria competenza, il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono deliberare, a maggioranza dei rispettivi componenti assegnati, di acquisire la opinione dei cittadini in ordine a provvedimenti da adottare, modificare o eliminare, ovvero su una questione di ordine generale.
2. La consultazione, ove riguardi l'intera cittadinanza o almeno 1/3 di essa od una frazione, assume la forma del referendum e ad essa si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per i referendum stessi.
3. La consultazione riguardante gruppi ristretti di cittadini avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale, con riferimento alle liste elettorali del Comune.
4. La disciplina delle consultazioni è contenuta nel

regolamento del Consiglio comunale.

ART. 67 IL VALORE GIURIDICO DELLE CONSULTAZIONI

1. Il risultato delle consultazioni previste dal precedente articolo è impegnativo per l'Amministrazione comunale.
2. Se trattasi di un referendum diretto ad acquisire l'opinione dei cittadini in ordine a specifici provvedimenti, l'esito positivo del referendum impegna l'organo che lo ha promosso a recepire le indicazioni in apposita deliberazione, entro 30 giorni dall'esito della consultazione.
3. Se trattasi di referendum diretto ad acquisire l'opinione dei cittadini in ordine a questioni generali o di consultazioni di specifiche categorie, l'esito positivo di essi assume valore di indicazione vincolante, da cui si può prescindere solo con deliberazione motivata dell'organo competente, adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati.

ART. 68 I SONDAGGI D'OPINIONE

1. Il Consiglio comunale, con la maggioranza dei Consiglieri in carica, può deliberare di affidare a società specializzate lo svolgimento di sondaggi formali d'opinione, anche a scadenza periodica in modo da poter conoscere tempestivamente

l'orientamento dei cittadini su specifici problemi.

2. Il risultato di sondaggi di cui al comma precedente deve essere opportunamente pubblicizzato e ha un valore meramente consultivo.

TITOLO X

L'ASSOCIAZIONISMO

ART. 69 LA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

1. Il Comune istituisce una Consulta per le pari opportunità, al fine di realizzare la parità di trattamento fra uomo e donna, per l'uguaglianza sostanziale e di opportunità fra i sessi in tutti i campi.
2. Apposito regolamento definisce i compiti e le funzioni della Consulta, la cui composizione deve prevedere un'ampia rappresentanza delle forze sociali e politiche.

ART. 70 L'ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE

1. Il Comune, nell'ambito della piena valorizzazione delle libere e spontanee forme associative tra i giovani, promuove la partecipazione degli stessi all'Amministrazione locale anche attraverso la previsione di forme di consultazione della popolazione giovanile.
2. Le associazioni giovanili attive nel territorio comunale concorrono alla formazione di organismi

rappresentativi a carattere permanente, che esprimono pareri e formulano proposte all'Amministrazione comunale.

3. Il Comune garantisce alle associazioni giovanili anche se a carattere temporaneo, l'accesso ai servizi del Comune ed assicura la fruizione di locali idonei, compresi gli edifici scolastici sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, d'intesa con gli organi scolastici interessati, e compatibilmente con le risorse finanziarie comunali.
4. E' istituito il Consiglio comunale ed il Sindaco dei Ragazzi, eletti in rappresentanza dei ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio comunale. Esso promuove e svolge azione propositiva all'Amministrazione comunale, per la risoluzione delle problematiche e delle volontà espresse dai giovani. Le forme di partecipazione e l'elezione delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale dei ragazzi, sono stabilite dall'apposito regolamento.

ART. 71 LA CONSULTA DEGLI ANZIANI

1. Il Comune istituisce la Consulta degli anziani, al fine di realizzare e promuovere la partecipazione degli anziani alle scelte dell'Amministrazione

comunale.

2. Il Comune garantisce alle Associazioni per la terza età, formalmente costituite che aderiscono alla Consulta, i servizi del Comune ed assicura la fruibilità delle strutture pubbliche per gli incontri e le manifestazioni organizzate dalla Consulta stessa.
3. Il Comune inoltre, garantisce che le proposte e le iniziative proposte dalla Consulta, vengono vagliate dalla apposita Commissione consiliare, dalla Giunta comunale e dal Consiglio Comunale.

ART. 72 IL VOLONTARIATO

1. Il Comune nel quadro della piena valorizzazione delle libere e spontanee associazioni tra i cittadini, tende a valorizzare e a promuovere l'opera del volontariato ispirato alla solidarietà sociale, garantendone il supporto tecnico - logistico, per favorire: l'assistenza, il soccorso, la solidarietà alle fasce sociali più deboli in modo particolare: minori a rischio, disabili, anziani, ammalati, emarginati, emigrati, emergenze ambientali e di protezione civile, ecc.
2. Il Comune garantisce alle Associazioni di volontariato autorizzate, l'accesso ai servizi comunali ed assicura la fruibilità delle strutture.

3. L'opera di volontariato svolta sul territorio comunale, dalle Associazioni O.N.L.U.S. nei diversi settori sociali, culturali o ambientali, per usufruire dei supporti tecnici e logistici di cui ai commi precedenti, devono essere autorizzate dal Sindaco con proprio decreto.
4. Le opere di volontariato sono rese gratuitamente, senza alcun compenso o indennità da parte del Comune.

TITOLO XI

LA TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI

ART. 73 L'AZIONE SOSTITUTIVA

1. La legge conferisce a ciascun elettore o ad associazioni che hanno sede sul territorio, il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di una posizione giuridica tutelata dall'Ente.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che il ricorrente non abbia un

interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può essere considerata popolare.

3. Nel caso la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi, oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, né da avviso ai ricorrenti.
4. Nel caso inoltre, che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione, lo fa constatare comunque in un proprio atto deliberativo motivato.

ART. 74 LE AZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Le Associazioni protezionistiche e le Consulte di settore possono chiedere alla Giunta comunale, di promuovere azione giudiziaria innanzi alla giurisdizione ordinaria di cui all'art.8 della legge 8 luglio1986.
2. Nel caso pendano giudizi penali a carico di soggetti accusati di aver leso interessi istituzionali, diffusi, facenti capo al Comune, la Giunta comunale autorizza il Sindaco a costituirsi parte civile a tutela delle pretese del comune medesimo.

TITOLO XII

LE NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 75 I PRINCIPI GENERALI

1. L'azione amministrativa del Comune di Calvizzano è ispirata ai principi di efficienza, di semplicità, di trasparenza e di partecipazione.
2. Un apposito regolamento attuerà i suddetti principi recependo altresì le prescrizioni della legge n.241.
3. Nel regolamento di cui al precedente comma vengono previsti i procedimenti tipo, i responsabili istituzionali di essi, l'obbligo di seguire nella trattazione delle pratiche l'ordine cronologico secondo il numero di protocollo e la disciplina relativa alla deroga del criterio cronologico per i casi d'urgenza da pubblicizzarsi convenientemente.
4. La concessione di contributi e gli interventi assistenziali avvengono sulla base di piani e programmi previamente stabiliti e resi noti nelle forme opportune nonché, in attuazione del relativo regolamento.
5. Ogni provvedimento di elargizione di denaro pubblico deve essere motivato, dando conto altresì alla capacità contributiva del beneficiario verificata, anche attraverso accertamenti sulla base della situazione patrimoniale degli enti, associazioni o imprese che allo stesso soggetto

fanno capo.

6. Gli incarichi di consulenza, progettazione e di collaudo sono disciplinati dalla normativa vigente.

ART. 76 L'ANNULLAMENTO E LA REVOCA DEGLI ATTI

1. Nel caso il competente organo del Comune intenda annullare per motivi di legittimità, ovvero, revocare per motivi di opportunità un precedente provvedimento, è tenuto a seguire lo stesso procedimento necessario per l'emanazione di questo.
2. Il provvedimento con cui si disponga l'annullamento o la revoca deve essere motivato, con la specifica indicazione delle concrete ragioni di pubblico interesse su cui si basa la situazione.

ART. 77 LA MODIFICA DEI REGOLAMENTI

1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti, restano in vigore poiché, compatibili con le disposizioni di legge e con il presente statuto, i regolamenti vigenti.

ART. 78 LA VERIFICA DELLO STATUTO

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per procedere alla verifica circa la

sua applicazione ed eventualmente alla sua revisione.

2. La sessione per la verifica è preceduta dalla consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti e dalla più ampia informazione dei cittadini.

ART. 79 LA REVISIONE DELLO STATUTO

1. I Consiglieri comunali, la Giunta comunale, i cittadini elettori in numero di almeno 500 possono chiedere la revisione totale o parziale dello statuto mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli.
2. Le proposte di revisione dello statuto, prima del loro esame da parte del Consiglio comunale vanno affisse all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e rese contemporaneamente pubbliche attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione.
3. Ogni revisione parziale o totale dello statuto va approvata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 componenti assegnati.